TRIBUNALE DI SALERNO

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea

Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. Giorgio Jachia Presidente

dott.ssa Valentina Pierri Giudice

dott. Giulio Fortunato Giudice relatore

all'esito della camera di consiglio in cui il giudice relatore ha proceduto a riferire

ha pronunziato il seguente

DECRETO

nel procedimento contrassegnato da numero di ruolo generale [redacted] avente ad oggetto il ricorso presentato - ai sensi dell'art. 35 *bis* d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal decreto-legge n. 13 del 2017, convertito in legge n. 46 del 2017 - avverso il decreto della Commissione Territoriale di Salerno che ha negato il riconoscimento della protezione internazionale, promosso

DA

[redacted] 1996 a Tunisi in Tunisia, codice Cui [redacted] elettivamente domiciliata in Salerno alla piazza Caduti civili di guerra 1, presso l'avv. Daniela Vigorito, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti stesa in calce al ricorso introduttivo del giudizio;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno;

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO;

INTERVENTORE *EX LEGE*

OSSERVA QUANTO SEGUE.

1. ***Premesse***

Con ricorso depositato in data 15 marzo 2020, la ricorrente impugnava il provvedimento del Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale –, col quale era stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale.

Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento qui in scrutinio, evidenziando la necessità di approfondimento istruttorio.

Il Ministero dell'Interno, sebbene regolarmente evocato in giudizio, non accettava il contraddittorio, non rendendo neppure disponibile la videoregistrazione del colloquio del richiedente dinanzi alla Commissione Territoriale.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti e, successivamente quella per l'audizione, quest'ultima si svolgeva in data 20 dicembre 2022. All'esito, il giudice designato per l'istruttoria riservava la causa alla decisione del collegio, concedendo termine per note e per il deposito di eventuale ulteriore documentazione entro il 27 dicembre 2022.

Tanto puntualizzato, va predicata l'ammissibilità del ricorso, in quanto proposto entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di diniego (notifica del 28 febbraio 2020).

Permanendo sul piano delle notazioni preliminari, preme osservare che è costante l'affermazione (Cass. n. 17318 del 2019; Cass. n. 20492 del 2020; Cass. n. 22527 del 2020; Cass. n.25883, 25878 e 25877 del 2019) che la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento poiché tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata e deve pervenire alla decisione nel merito circa la spettanza, o meno, del diritto stesso, non potendo limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo. Detto altrimenti, il giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il provvedimento della Commissione ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, sicché deve pervenirsi alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e il giudice non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo. È stato anche sottolineato che nella fase giurisdizionale al richiedente asilo è comunque assicurata una pronuncia sulla spettanza del suo diritto alla protezione invocata, resa da un giudice terzo ed imparziale all'esito di un processo a cognizione piena in cui si realizza anche la garanzia del contraddittorio pieno tra le parti (Cass. n. 21442 del 2020).

2. ***Il quadro normativo di riferimento***

La materia inerente il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata nell'art. 2 comma 1 lett. e) e f) del d.lgs. del 19.11.2007 n. 251, così come modificato dal d.lgs. n. 18 del 2014, (con il quale è stata attuata la direttiva 2011/95/UE), che prevede diverse forme di protezione internazionale. Tale decreto definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10. Tali disposizioni sono, poi, riportate in maniera identica nell'art. 2 comma 1 lett. d) ed e) del d.lgs. 28.1.2008 n. 25, che ha attuato la direttiva 2005\85\CE, con l'unica specificazione relativa alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea.

Ancora, l'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251 del 2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d.lgs. n. 25 del 2008, definisce "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o nel caso di apolide se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal successivo art. 14 d.lgs. 251 cit. (condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; tortura, altra forma di pena ovvero un trattamento inumano o degradante; minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale), il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese.

Per quanto attiene, infine, alle protezioni minori, si ritiene necessario premettere - ai fini della individuazione del contesto normativo di riferimento – che, nel corso del giudizio, è entrato in vigore il decreto legge n. 130 del 2020 (convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), il quale all'articolo 15, comma 1, prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle Commissioni Territoriali, al Questore ed alle Sezioni Specializzate dei Tribunali.

Ora, il "*novum*" normativo non ha toccato il testo dell'art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008 e non ha reintrodotto direttamente il permesso per motivi umanitari. La dicitura «*protezione speciale*» è stata mantenuta, anche se sono state allargate le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed è stata espressamente consentita la sua conversione in permesso di lavoro.

In particolare, il decreto-legge n. 130 del 2020 ha parzialmente ripristinato la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 (cd. testo unico dell'immigrazione) con una dizione che riprende il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, anche se non il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario (in particolare, la norma ha aggiunto nuovamente una parte che il precedente decreto legge n. 113 del 2018 aveva eliminato: "*Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*"), ed è intervenuto sull'art. 19 t.u. imm. - cui fa rinvio l'art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008, modificato dal decreto sicurezza -, allargando le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1 all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo, a tal fine, che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

Ulteriori modifiche sono state poi apportate in sede di conversione. Ed invero, l'art. 1 della legge n. 173 del 18 dicembre 2020 ha modificato l'art. 19 del t.u. imm., in due direzioni, prevedendo, da un lato, che il divieto di respingimento operi anche qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato di cui all'art. 5, comma 6, e introducendo, dall'altro lato, una clausola che consente l'allontanamento dal territorio nazionale del richiedente asilo, quando questo sia necessario "*per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute*", ancorché "*nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*".

È evidente, quindi, che decreto in parola ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo, in particolare, tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.

3. Le dichiarazioni rese innanzi alla Commissione territoriale e la decisione

Innanzi alla Commissione Territoriale di Salerno la ricorrente, ascoltata in data 25 novembre 2019, riferiva:

- dii essere cittadina tunisina e di essere nata e cresciuta a Tunisi;
- di essere araba e di religione mussulmana;
- di aver frequentato la scuola pubblica per dodici anni;
- di non aver lavorato nel proprio Paese e di avere entrambi i genitori, una sorella e un fratello residenti in Tunisia;
- di avere lasciato il Paese d'origine a causa dei maltrattamenti subiti dal padre e dal rifiuto opposto all'unione matrimoniale con un uomo di oltre cinquanta anni;
- che il padre aveva fatto abuso di sostanze stupefacenti e che, dall'età di quindici anni, aveva incominciato a picchiarla e offenderla;
- di non aver denunciato i maltrattamenti alle autorità, avendo temuto le reazioni del genitore e il conseguente aggravamento della sua condizione di vita familiare;
- che, all'età di diciannove anni, aveva ricevuto la proposta di matrimonio da parte di un vicino di casa molto più grande d'età;
- che, nonostante il rifiuto espresso, determinato anche dalla volontà di proseguire gli studi, il padre aveva incominciato a preparare il matrimonio, fissato per il mese di novembre dell'anno 2016;
- che la sorella e il cognato le avevano prestato aiuto per fuggire, consentendole di nascondersi presso la loro abitazione;
- che il padre le aveva intimato più volte di ritornare a casa;
- che aveva appreso dal cognato che la ragione del matrimonio combinato era stata la posizione di debito, per un ammontare di diecimila euro, che il padre aveva con l'uomo;
- che, raggiunta la Francia con l'aereo, era poi arrivata in Germania, ove era rimasta sino all'anno 2019;
- che era arrivata in Italia il 15 febbraio dell'anno 2019;
- che la sorella le aveva riferito che il padre l'aveva minacciata di morte e che il cognato era stato aggredito dal creditore del genitore, al quale era stata promessa in sposa;
- di non volere rientrare in Tunisia, temendo di essere uccisa dal padre a causa del rifiuto opposto al matrimonio combinato.

La Commissione Territoriale riteneva non credibile il racconto della richiedente in quanto veicolato in modo generico e vago. L'autorità amministrativa valorizzava anche l'irragionevolezza della scelta della mancata collocazione in altra zona del Paese e di non richiedere la protezione statuale.

4. I motivi del ricorso

La ricorrente censurava il mancato riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria, nonché la mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

5. Le dichiarazioni rese innanzi al Tribunale

Nel corso dell'audizione svolta in data 20 dicembre 2022 la richiedente rappresentava quanto segue. *Sono giunta in Italia il 15 febbraio 2019; sono arrivata col treno dalla Germania; ho lasciato il mio Paese il 23 settembre 2016; sono arrivata in Germania il 24 settembre del 2016; ho vissuto nel nord della Germania, dapprima in un centro d'accoglienza e, successivamente, in un altro centro d'accoglienza, in cui avevo una mia stanza; in questo momento non ho alcun contatto con la mia famiglia; ho sentito mia sorella l'ultima volta l'anno scorso; mia sorella mia ha detto di avere avuto problemi col padre e che, per questo, voleva allontanarsi dalla città natale; in particolare, mi ha raccontato che il marito, mio cognato, avrebbe voluto ricercare un lavoro in Libia Mio padre non aveva condiviso la mia scelta di allontanarmi e per questo ce l'aveva con mio cognato che mi ha fatto fare il visto; mio padre era all'oscuro della mia intenzione di partire; io sono scappata e sono andata da mia sorella, mio padre non ne era al corrente; Dopo la mia partenza sono rimasti i problemi tra mio padre, mio cognato, mia sorella e l'uomo con cui mi dovevo sposare e col quale non mi sono sposata; Mio padre ha vietato a mia sorella di mantenere i rapporti con mio fratello e mia madre, impedendole di far visita ai miei familiari; l'uomo con cui mi dovevo sposare ha incominciato ad aggredire mio cognato sul luogo di lavoro; mia sorella mi ha detto anche che, quando sono partita, quest'uomo è andato a casa loro, picchiandoli e danneggiando l'abitazione; mia sorella mi ha riferito che quest'uomo era accompagnato da altre persone; Mio padre mi aveva promessa in sposa a quest'uomo e, infatti, avevano incominciato a preparare per il matrimonio; mio padre ha avuto soldi da quest'uomo che lo ha aiutato e poi ha preteso me in sposa, quando mio padre non è più riuscito a restituire i soldi prestatigli; quest'uomo aveva 55 anni quando si è presentato a chiedere la mia mano; Ho detto a mio padre che non volevo sposare quest'uomo e lui ha incominciato a picchiarmi; in vero, mio padre è sempre stato violento con me e con mia madre; nei miei confronti la violenza si è acuita quando ho incominciato a frequentare il liceo; mia padre era dipendente dai medicinali che aveva incominciato a prendere per curarsi dalla depressione; non è riuscito a smettere e quando era in astinenza mi picchiava; mio padre quando mi ha promesso in sposa aveva sui 60 anni; io avevo 19 anni; Non sono andata alla polizia e avevo già pensato di rivolgermi, però, alle autorità quando mio padre ha incominciato a dimostrarsi violento nei nostri confronti; in realtà avevo chiesto a mia madre di chiedere aiuto, ma lei viene dal RIF, ossia dalla parte montuosa, e lì è percepita come una vergogna la denuncia del marito da parte della moglie; anche mio fratello veniva picchiato; lui è più piccolo; Mio padre usava violenza nei miei confronti sempre; vivevo nel terrore; ad esempio, non*

sostavo nel soggiorno della casa, in quanto avevo paura che lui passando mi potesse picchiare; Mio padre lavorava in modo occasionale; dall'uomo che voleva farmi sposare ha comprato una vettura che voleva usare per vendere meloni per strada; in realtà, lui non ha pagato la vettura, che ha preso dopo avermi promesso in sposa; Non ho mai voluto frequentare quest'uomo che si presentava davanti al liceo dopo che mio padre mi aveva promessa in sposa; quando mi rifiutavo di parlare con quest'uomo, lui andava da mio padre e si lamentava; così mio padre mi picchiava; Non so bene che lavoro facesse quest'uomo ma ho sentito delle voci che dicevano che lui era un trafficante di cose antiche; il suo nome è Ammar Jilari; è vivo, così mi ha detto mia sorella; quest'uomo va insieme a mio padre a casa di mia sorella, che ho sentito l'ultima volta un anno fa; In questo momento non lavoro, precedentemente ho lavorato, sempre senza contratto; lavoravo come aiuto cuoco in un ristorante che si chiama Agriturismo Terraria a Campagna; Vivo al quadrivio di Campagna, in un appartamento; ho il contratto intestato al mio fidanzato, che si chiama FURAR MUKTAR, col quale mi dovrò sposare a breve, avendo già presentato richiesta di pubblicazioni al Comune di Campagna Sono fidanzata da più di due anni; Non voglio tornare in Tunisia perché ho paura sia di mio padre che di quell'uomo che dovevo sposare;

6. *I principi in materia di valutazione della credibilità del richiedente e la valutazione del Tribunale.*

È noto che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato dal richiedente, ma secondo la griglia predeterminata di criteri offerta dal d. lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (si vedano Cass. 26921 del 2017, Cass. n. 08282 del 2013; Cass. n. 24064 del 2013; Cass. n. 16202 del 2012). In particolare l'art. 3 citato prevede che "*qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha effettuato ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile*".

È stato osservato nella giurisprudenza di legittimità che la norma indica, dunque, quattro principali criteri di valutazione: a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o

omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto; b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine, c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta; d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile. Più in dettaglio, su quest'ultimo punto la giurisprudenza della Corte di cassazione si è espressa affermando che le dichiarazioni del richiedente asilo sono da sottoporre non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142 del 2019; Cass. 11925 del 2020).

La verosimiglianza, però – ha soggiunto la Corte di cassazione - non può avere come termine di paragone le convinzioni soggettive del giudice su ciò che è vero, ragionevole o verosimile, ma deve oggettivizzarsi, dovendosi evitare che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente resti affidata alla mera opinione del giudice, anche al fine di assicurare parità di trattamento. Pertanto, per individuare ciò che è vero, ciò che effettivamente accade nella realtà dei fatti - cui il fatto narrato è simile e, pertanto, plausibile - ci si deve affidare alla regola *dell'id quod plerumque accidit*, che ha una sua dimensione spaziale e temporale. Ciò che è vero o verosimile in un dato luogo e in dato tempo può non esserlo in altro luogo ed in altro tempo. Di conseguenza il giudizio di verosimiglianza o plausibilità, ma anche lo stesso giudizio di ragionevolezza, non può essere eseguito comparando il racconto con ciò che è vero e ragionevole per il giudice o per il cittadino europeo medio o, ancora, con ciò che normalmente accade in un paese europeo; deve invece farsi - come suggerisce anche una specifica pubblicazione dell'EASO in materia (Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema Europeo comune di asilo, 2018, p. 196) - valutando la "*plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura*" (si veda Cass. n. 6738 del 2021).

Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha, in modo ancora più specifico, escluso la possibilità di annettere rilevanza a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. n. 26921 del 2017; Cass. n. 14674 del 2020). In tale prospettiva, ha, però, sottolineato che, "*per "aspetti secondari o isolati" non devono tuttavia intendersi tutti gli elementi di contorno della vicenda, perché, così intesa, la locuzione assumerebbe un significato del tutto vago; si priverebbe inoltre il giudice del potere di valutare la coerenza interna della narrazione attraverso i dati circostanziali che ne costituiscono il tessuto e che, molto spesso, per quanto di dettaglio, sono concretamente idonei a dar conto della credibilità o non credibilità del richiedente. Il principio va invece declinato nel senso che non si possono valorizzare dissonanze o imprecisioni inidonee a*

giustificare, sul piano logico, la motivazione circa l'incongruità della narrazione. Ma nella circostanza è da escludere che ciò si avvenuto" (si veda, da ultimo, Cass. n. 8373 del 2022).

È fermo, però, il principio secondo cui la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo non deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni - atomisticamente esaminate insite nella narrazione della sua personale situazione, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata (Cass. n. 7546 del 2020 Cass. n. 7599 del 2020).

A ciò aggiungasi che la regola di giudizio applicabile in materia di protezione internazionale impone di escludere ogni ragionevole dubbio riguardo all'infondatezza della domanda (Corte edu sentenza 2 ottobre 2012 Singh c/Belgio – e linee guida UNHCR "Al di là della prova - La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione Europea", pagg. 41 e ss - stralcio del rapporto "Beyond Proof Credibility Assessment in EU Asylum Systems"- http://www.unhcr.org/51a8a08a9.html).

Da ultimo, mette conto evidenziare che, una volta esclusa la credibilità intrinseca del richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze – da illuminarsi nei termini innanzi indicati - non deve procedersi al controllo della cd. coerenza esterna della narrazione - che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito - poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati, riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (si veda condivisibilmente Cass. n. 26149 del 2022).

Detto altrimenti, se il racconto è affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle COI è inutile perché manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità e il livello di rischio.

Tanto puntualizzato in linea generale, questo collegio non condivide le conclusioni raggiunte dalla Commissione in ordine alla non credibilità della narrazione veicolata dalla richiedente.

Invero, l'approfondimento istruttorio svolto in sede giudiziale consente di ritenere credibile la vicenda prospettata alla base del fenomeno migratorio. La richiedente ha, infatti, dissipato i dubbi suscitati alla Commissione all'indomani dell'audizione svolta in sede amministrativa, tessendo, dinanzi al Tribunale, un racconto ricco di dettagli significativi e utili a valutare la coerenza interna della narrazione.

In particolare, la ricorrente ha ben illuminato le ragioni correlate alla combinazione del matrimonio, evidenziandone la natura di strumento funzionale al soddisfacimento del credito vantato dal promesso sposo nei confronti del genitore ("*Mio padre mi aveva promessa in sposa a quest'uomo e, infatti, avevano incominciato a preparare per il matrimonio; mio padre ha avuto soldi da quest'uomo che lo ha aiutato e poi ha preteso me in sposa, quando mio padre non è più riuscito a restituire i soldi*

prestatigli; *Mio padre lavorava in modo occasionale; dall'uomo che voleva farmi sposare ha comprato una vettura che voleva usare per vendere meloni per strada; in realtà, lui non ha pagato la vettura, che ha preso dopo avermi promesso in sposa*"), provvedendo a individuare altresì la figura dell'uomo cui è stata promessa ("*quest'uomo aveva 55 anni quando si è presentato a chiedere la mia mano*; *Non so bene che lavoro facesse quest'uomo ma ho sentito delle voci che dicevano che lui era un trafficante di cose antiche; il suo nome è Ammar Jilari;*").

Ancora, nel corso dell'audizione giudiziale la ricorrente ha confermato quanto riferito in sede amministrativa, rappresentando le significative vessazioni fisiche perpetrate dal genitore ai suoi danni a fronte del rifiuto opposto al matrimonio forzato ("*Ho detto a mio padre che non volevo sposare quest'uomo e lui ha incominciato a picchiarmi*; *quando mi rifiutavo di parlare con quest'uomo, lui andava da mio padre e si lamentava; così mio padre mi picchiava*") e inserendo tali vessazioni nel più ampio contegno violento assunto dal padre nel corso degli anni all'interno delle mura domestiche, contegno determinato dall'astinenza dai medicinali assunti ("*in vero, mio padre è sempre stato violento con me e con mia madre; nei miei confronti la violenza si è acuita quando ho incominciato a frequentare il liceo; mia padre era dipendente dai medicinali che aveva incominciato a prendere per curarsi dalla depressione; non è riuscito a smettere e quando era in astinenza mi picchiava*; "*Mio padre usava violenza nei miei confronti sempre; vivevo nel terrore; ad esempio, non sostavo nel soggiorno della casa, in quanto avevo paura che lui passando mi potesse picchiare*").

Sotto tale ultimo angolo prospettico, non appare convincente la conclusione raggiunta dalla Commissione circa la genericità del racconto fornito in relazione alle violenze domestiche poste in essere dal padre, avendo, la ricorrente, efficacemente evidenziato il generale e quotidiano clima di terrore vissuto all'interno della propria abitazione.

Tanto puntualizzato, sul piano della coerenza esterna del racconto, le più rilevanti fonti reperibili sul tema evidenziano che la pratica dei matrimoni forzati è ancora in uso in Tunisia, più diffusamente nelle aree rurali, anche se in misura inferiore rispetto al passato. Le informazioni sul Paese di origine riferiscono anche dell'incapacità delle autorità di proteggere le donne vittime di questa particolare violenza di genere.

In particolare, va innanzitutto rilevato come la pratica dei matrimoni forzati è considerata dalle più importanti fonti internazionali come una delle forme di violenza sessuale e di genere (SGBV). Infatti, insieme allo stupro, al tentato stupro, alle mutilazioni genitali femminili, alla prostituzione forzata, alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale, alla pornografia infantile, alla prostituzione minorile, alla schiavitù sessuale e alla gravidanza forzata, i matrimoni forzati si qualificano come un atto dannoso perpetrato contro la volontà di una persona e che si basa su differenze socialmente attribuite (cioè di genere) tra maschi e femmine, allo scopo di infliggere danni o sofferenze fisiche, sessuali o mentali,

minacce di tali atti, coercizione e altre privazioni della libertà (ICJ – International Commission of Jurists: Strengthening accountability through the Specialized Criminal Chambers in Tunisia; Principles and Recommended Practices on the investigation, prosecution and adjudication of sexual and gender-based crimes, June 2021 https://www.icj.org/wp-content/uploads/2021/07/Tunisia-SGB-crimes-Publications-Reports-Thematic-report-2021-ENG-1.pdf).

Il matrimonio forzato, dunque, è una chiara violazione dei diritti umani e una pratica dannosa che porta all'inflizione di danni o sofferenze fisiche, mentali o sessuali. Ha conseguenze sia a breve che a lungo termine e ha un impatto negativo sulla capacità degli individui di realizzare i loro pieni diritti e questo spinge le ragazze e le giovani donne che sono costrette a sposarsi a migrare, come l'odierna ricorrente, per sfuggire ai loro mariti o genitori.

Ora, secondo il recente Report redatto da ILO e IOM, sebbene i matrimoni forzati avvengano in ogni regione del mondo, negli Stati arabi - tra i quali è annoverabile anche la Tunisia, dalla quale proviene l'odierna ricorrente – si attua maggiormente tale pratica, la quale si attesta al 4,8 per mille, in proporzione alla totalità della popolazione regionale.

Inoltre, il Report sottolinea che tre persone su cinque costrette ad un matrimonio forzato si trovano in paesi a reddito medio-basso mentre, nonostante una nutrita percentuale veda coinvolti anche uomini e ragazzi, più di due terzi di coloro che sono costretti a sposarsi sono donne. Infatti, questa pratica è spesso sostenuta da norme patriarcali che emergono già nella prima adolescenza delle ragazze. In molte parti del mondo, si ritiene che il valore di una ragazza risieda nel suo futuro ruolo di madre e moglie e, come tale, si ritiene che abbia poco valore economico per la propria famiglia.

Per questo motivo, le ragazze e le donne sono costrette a sposarsi in cambio di un corrispettivo in denaro elargito alle loro famiglie, oppure in cambio della risoluzione di controversie familiari oppure ancora, come nel caso in esame, della cancellazione di un debito.

Infine, una volta costrette a sposarsi, c'è un rischio maggiore di ulteriore sfruttamento, compreso lo sfruttamento sessuale, la servitù domestica e la violenza e altre forme di lavoro forzato sia all'interno che all'esterno della casa (International Labour Organization (ILO), Walk Free, and International Organization for Migration (IOM) - Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage – 12 September 2022 - https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_854733/lang--en/index.htm).

Più in dettaglio, poi, con precipuo riferimento alla situazione tunisina, Landinfo - organizzazione indipendente che fornisce alle autorità norvegesi informazioni sui Paesi di origine dei migranti -, in un rapporto realizzato a seguito di una missione conoscitiva in Tunisia nell'ottobre 2012 e pubblicato nel 2013, ha affermato che il fenomeno dei matrimoni forzati sembra essere "raro in Tunisia", con il primato del matrimonio per mutuo consenso dei due coniugi, richiesto dalla legge tunisina. Inoltre, il

rapporto afferma che "*sebbene si debba presumere che alcune donne tunisine possano sentirsi costrette a contrarre un matrimonio che non desiderano, è impossibile quantificarne la portata*" [DIDR – Division de l'information, de la documentation et des recherches (OFPRA) (Autore), pubblicato da OFPRA – Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides: Les mariages forcés, 15 febbraio 2017, https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1702_tun_les_mariages_forces.pdf)].

Tuttavia, risulta che i matrimoni combinati sembrano ancora svolgere un ruolo in Tunisia all'interno delle famiglie numerose e in particolare nelle aree rurali, seguendo un detto comune nel Maghreb: "*Khirna mechi el ghirna/ La nostra proprietà non dovrebbe andare ad altri*". Questi matrimoni combinati e talvolta forzati riguardano, in particolare, i matrimoni tra cugini. Secondo le stime di Habiba Chaabouni, docente presso la Facoltà di Medicina di Tunisi e responsabile del dipartimento di malattie congenite ed ereditarie, nel 2015 questi matrimoni rappresentavano il 20-30% di tutti i matrimoni in Tunisia. Per prevenire questo fenomeno, il governo tunisino ha introdotto consultazioni prematrimoniali per le coppie di cugini [2 DIDR – Division de l'information, de la documentation et des recherches (OFPRA) (Autore), pubblicato da OFPRA – Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides: Les mariages forcés, 15 febbraio 2017, https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1702_tun_les_mariages_forces.pdf].

A ciò aggiungasi che, secondo i risultati di un'indagine nazionale condotta dall'Ufficio Nazionale per la Famiglia e la Popolazione (ONFP) nel 2010, "*il 47% delle donne di età compresa tra i 18 e i 64 anni ha dichiarato di aver sperimentato violenza almeno una volta nella vita, con una differenza minima tra aree rurali e urbane. La violenza fisica è la forma più comune di violenza, seguita da vicino da quella psicologica, mentre la violenza sessuale è la forma più comune di violenza*" [DIDR – Division de l'information, de la documentation et des recherches (OFPRA) (Autore), pubblicato da OFPRA – Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides: Les mariages forcés, 15 febbraio 2017, https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1702_tun_les_mariages_forces.pdf].

È stato riscontrato che le autorità tunisine non riescono a proteggere le donne dalla violenza domestica.

Human Rights Watch in un rapporto pubblicato nel dicembre 2022 ["*So What If He Hit You?:* Affrontare la violenza domestica in Tunisia", di Human Rights Watch (HRW)] ha, infatti, rilevato che, nonostante l'impegno di alcuni funzionari e una delle leggi più forti contro la violenza domestica in Medio Oriente e Nord Africa, la scarsa attuazione della legge lascia le donne a rischio di violenza. In particolare, le autorità non rispondono sistematicamente, non indagano e non forniscono protezione alle donne che denunciano la violenza, e la mancanza di fondi per i servizi di supporto, come le case di accoglienza, ha lasciato molte sopravvissute senza un posto dove fuggire.

Alla stregua di quanto complessivamente illustrato, le dichiarazioni rese dalla ricorrente, oltre a essere coerenti e plausibili, non appaiono in contraddizione con le informazioni generali reperite dalle fonti internazionali sul tema della violenza perpetrata nei confronti delle donne in Tunisia.

7. Sul diritto a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato

Richiamando quanto già enucleato *supra* circa il quadro normativo di riferimento, deve osservarsi che la ricorrente pone a fondamento della propria pretesa, innanzitutto, motivi di persecuzione di cui all'art. 8 del d.lgs. 251 del 2007. Più in dettaglio la ricorrente ha allegato il concreto rischio - in ragione della sua appartenenza al gruppo sociale delle donne – di subire azioni violente dal genitore una volta rientrata nel Paese d'origine, azioni determinate dal rifiuto opposto al matrimonio forzato.

Ora, richiamata la già enucleata nozione definitoria di "rifugiato" (vedasi paragrafo sul "Quadro normativo di riferimento"), deve evidenziarsi, in sintesi, che gli elementi essenziali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, contenuti nella cd. clausola d'inclusione della correlata nozione convenzionale (art. 1, lett. a, comma 2, della Convenzione di Ginevra) sono: a) il timore fondato; b) la persecuzione; c) l'impossibilità e/o la non volontà di avvalersi della protezione dello stato di cittadinanza e/o di residenza; d) la presenza al di fuori del Paese di cittadinanza o di residenza abituale.

Ciò posto, il primo elemento costitutivo della definizione di rifugiato e requisito essenziale per il riconoscimento del relativo *status* è il fondato timore di persecuzione «personale e diretta» nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate (si vedano già Cass. n. 18353 del 2006 e Cass. n. 14157 del 2016). Secondo la giurisprudenza unionale, nelle ipotesi in cui il richiedente asilo non sia stato già perseguitato o abbia subito minacce serie di persecuzione, ai sensi dell'art. 4, par. 4, della direttiva "qualifiche", devono comunque essere considerati seri indizi della fondatezza del timore, nel valutare l'entità del rischio del richiedente di subire effettivamente atti di persecuzione nel contesto di provenienza, la possibilità che l'asilante rinunci alla condotta e/o a comportamenti e/o ad atti che lo potrebbero esporre a tale rischio, ragion per cui è sufficiente che le autorità competenti «alla luce della situazione personale del richiedente, considerino ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel Paese d'origine, egli compirà atti religiosi che lo esporranno ad un rischio effettivo di persecuzione» (Corte di giustizia, Grande Sezione, 5 settembre 2012, cause riunite C-71 e C-99/11, Bundesrepublik, Deutschland/Y.Z).

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato – come ai fini della protezione sussidiaria ex art. 3, comma 1, lett. e) e g), d.lgs. n. 251 del 2007 – il timore nutrito dal richiedente deve pur sempre essere «fondato», ossia basato su presupposti logici e razionali (sul punto, si confronti Cass. n. 13088 del 2019, in cui la Corte ha escluso che malefici e sortilegi magici asseritamente subiti dal ricorrente

- cittadino nigeriano - configurassero l'esposizione a pericolo rilevante per la richiesta di protezione, avendo la Corte di appello vagliato i riferiti fatti di stregoneria come semplice superstizione).

Secondo elemento fattuale necessario per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è la persecuzione, in relazione alla quale rilevano gli atti od i motivi di persecuzione. Gli atti di persecuzione devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'art. 15, par. 2, CEDU; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lett. a). Essi possono, tra l'altro, assumere la forma di: - atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; - provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; - azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; - rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; - azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10, comma 2; - atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

I motivi di persecuzione, poi, sono indicati nell'art. 8 del d.lgs. n. 251 del 2007, tra i quali vi è anche – per la rilevanza assunta nella vicenda qui in scrutinio – l'appartenenza a un determinato gruppo sociale, costituito, cioè, da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.

La norma richiamata prevede altresì che "*ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere*".

Tanto premesso, osserva il collegio come deve ritenersi fondata la domanda di protezione internazionale volta al riconoscimento dello *status* di rifugiata ai sensi del d.lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).

Convitato di pietra nell'indagine da svolgere è certamente la Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 (resa esecutiva in Italia con legge n. 77 del 2013) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

In particolare, l'art. 3, lett. a), statuisce che con l'espressione "*violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne,*

comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata". Ancora, la successiva lett. b) sussume nella categoria concettuale della "*violenza domestica*" "*tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima*"

Ancora, l'art. 37 – rubricato "*Matrimonio forzato*" - dispone che le Parti (firmatarie della Convenzione) adottano le misure legislative necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto a contrarre matrimonio e il successivo art. 60 – che reca la rubrica "*Richieste di asilo basate sul genere*" – prevede, da un lato, che le "*Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria"* e, dall'altro lato, che "*Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili*".

A livello di *soft law*, inoltre, le linee guida dell'UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*, Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) del 07 maggio 2002 sulla persecuzione basata sul genere, al punto 25, specificano che si ha persecuzione anche quando una donna viene limitata nel godimento dei propri diritti a causa del rifiuto di attenersi a disposizioni tradizionali religiose legate al suo genere.

Dunque, questo collegio, posti i vincoli internazionali evocati, rammentata la credibilità del contributo narrativo espresso e richiamato quanto già evidenziato in relazione al fenomeno della violenza sulle donne in Tunisia, ritiene che la richiedente – costretta ad abbandonare la dimora familiare per sfuggire alle violenze del padre dopo essersi fermamente opposta alla volontà di quest'ultimo che la voleva sposa del proprio creditore, sola e priva dell'appoggio della madre convivente, stigmatizzata socialmente - ha subito forme di vessazioni tali da configurare una forma di persecuzione personale e diretta per l'appartenenza a un gruppo sociale, *i.e*. quello delle donne, nella forma di «*atti specificatamente diretti contro un genere sessuale*» (art. 7, comma secondo, lett. f, d.lgs. 251 del 2007).

Inoltre, la richiedente asilo - per aver opposto, nell'esercizio della sua fondamentale libertà di autodeterminazione, un rifiuto ad un matrimonio combinato subendo, di conseguenza, atti di violenza fisica – corre il concreto rischio di patire nuovamente atti di violenza di genere, anche alla luce di quanto espresso dalle fonti internazionali innanzi richiamate.

Deve, pertanto, essere accordato all'odierna richiedente lo *status* di rifugiata, non potendo di certo condividersi, per escludere il bisogno di protezione internazionale, l'assunto circa la sicura collocazione della richiedente presso l'abitazione della germana, ponendo mente a quanto riferito in ordine alle incursioni violente del promesso sposo anche presso la dimora della predetta all'indomani dell'emigrazione ("*Dopo la mia partenza sono rimasti i problemi tra mio padre, mio cognato, mia sorella e l'uomo con cui mi dovevo sposare e col quale non mi sono sposata; Mio padre ha vietato a mia sorella di mantenere i rapporti con mio fratello e mia madre, impedendole di far visita ai miei familiari; l'uomo con cui mi dovevo sposare ha incominciato ad aggredire mio cognato sul luogo di lavoro; mia sorella mi ha detto anche che, quando sono partita, quest'uomo è andato a casa loro, picchiandoli e danneggiando l'abitazione; mia sorella mi ha riferito che quest'uomo era accompagnato da altre persone*").

8. Conclusioni

In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, emergono i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiata all'odierna richiedente.

Il ricorso va pertanto accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:

- **riconosce** alla richiedente lo *status* di rifugiata ai sensi degli artt. 7 e ss. del d.lgs. 251 del 2007;
-

Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente del presente decreto e per la comunicazione alla Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 29 dicembre 2022

Il presidente

dott. Giorgio Jachia